

ALLEGATO



COMUNE DI REANO

PROVINCIA DI TORINO
Tel. 011/931.02.44 - Fax 011/931.05.10
Piazza XX Settembre n. 1 - C.A.P. 10090 - Cod.Fisc. 86002550019

**REGOLAMENTO QUADRO PER LA CONCESSIONE IN
GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE COMUNALE
E LOCALI COMUNALI.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.06.2010

ART. 1

1. Il Comune di Reano può affidare in concessione a ditte individuali o società, che possono avvalersi della collaborazione di associazioni locali di promozione sociale, culturale, ricreativa e turistica, regolarmente costituite, la gestione del Centro Polivalente e di locali di sua proprietà o parti di esse.
2. Ogni concessione dovrà essere preceduta da apposita deliberazione della Giunta Comunale ed attenersi ai criteri stabiliti dal presente regolamento.
3. La concessione sarà a titolo onerosa, ed è previsto a carico della concessionaria un corrispettivo in denaro o in prestazione di servizi.
4. I soggetti che gestiranno gli impianti saranno scelti dall'amministrazione comunale con procedimento ad evidenza pubblica.

ART. 2

1. La gestione del Centro Polivalente e dei locali comunali concessi dovrà ispirarsi al criterio generale di favorire la socializzazione tra i cittadini, particolarmente i più giovani e gli anziani, di incrementare la pratica sportiva e l'associazionismo, di promuovere le iniziative culturali, ricreative ed il territorio.
2. A tal fine, nelle convenzioni relative ad impianti sportivi e per il tempo libero potrà essere previsto l'accesso libero in determinate fasce orarie, nel rispetto delle strutture stesse e compatibilmente con il loro utilizzo da parte della concessionaria.

ART. 3

1. Le concessioni avranno una durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla relativa sottoscrizione dell'atto di concessione, rinnovabile una sola volta per uguale periodo di 6 (sei) anni, riservando peraltro all'Amministrazione la facoltà di rescindere la concessione col semplice preavviso scritto di 60 giorni, in presenza di gravi e ripetute inadempienze o per ragioni di pubblico interesse o per sopravvenute nuove disposizioni di legge, senza che la concessionaria possa vantare diritto a compensi di sorta. E' escluso ogni rinnovo tacito.

ART. 4

1. Nelle singole convenzioni, compatibilmente con la programmazione effettuata dalla concessionaria e con le caratteristiche dell'impianto o del locale, il Comune può riservarsi il diritto di disporre direttamente degli impianti o dei locali concessi, per necessità di interesse generale e per lo svolgimento di manifestazioni dallo stesso promosse o organizzate, previo accordo con la concessionaria.

ART. 5

1. All'atto della consegna il Comune redigerà, in contraddittorio con la concessionaria, apposito verbale di consistenza nel quale dovranno poi essere riportati, di volta in volta, attrezzi, mobili ecc., acquistati dal Comune e/o dalla concessionaria. Tale verbale sarà redatto in duplice copia di cui una sarà custodita presso il Comune, l'altra nella sede della concessionaria.
2. La concessionaria non potrà apportare alcuna modifica amministrativa, gestionale, organizzativa, innovazione o trasformazione agli impianti o ai locali senza il preventivo nulla osta del Comune.
3. Si intendono acquisite alla proprietà comunale, senza diritto della concessionaria ad indennizzo o compenso alcuno, eventuali opere di miglioria eseguite dalla concessionaria.

ART. 6

1. La concessionaria è responsabile della custodia dei beni di proprietà comunale, degli arredi, degli impianti e di ogni cosa. Deve aver cura che il patrimonio sia conservato e mantenuto nel miglior modo possibile.
2. E' compito della concessionaria segnalare, con lettera scritta al Comune, gli eventuali lavori che si rendessero necessari per mantenere gli impianti sportivi o i locali efficienti e per la buona conservazione degli immobili, delle strutture e delle attrezzature in dotazione.

ART. 7

1. Sono a carico del Comune tutti i lavori di manutenzione straordinaria e i lavori di varianti e di modifiche agli immobili ed agli impianti che si rendessero necessari per mantenerli funzionali ed efficienti.
2. Sono a carico della concessionaria tutti i lavori di ordinaria manutenzione necessari per il funzionamento e l'uso degli impianti e/o dei locali e per la conservazione di ogni bene di proprietà comunale.
3. Eventuali danni derivanti da una cattiva manutenzione ordinaria comportanti la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sono posti a carico del gestore.
4. La concessionaria sarà titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche e telefoniche, di cui si assumerà per intero ogni onere, sia amministrativo, di esercizio e finanziario.
5. Sono a carico della concessionaria le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario, oltre ad ogni imposta e tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti.
6. E' fatto salvo nelle convenzioni di concessione il principio delle migliori condizioni favorevoli al Comune in rapporto con i costi di gestione delle strutture.

ART. 8

1. La concessionaria si impegna a mantenere la pulizia dei locali, dei servizi, degli spogliatoi e di tutte le aree presenti all'interno delle recinzioni, ivi compreso la manutenzione delle aree verdi.

ART. 9

1. La concessionaria disciplina gli orari di utilizzo degli impianti e dei locali ed è responsabile dell'osservanza degli stessi da parte degli utenti.
2. La concessionaria è tenuta a predisporre un regolamento interno per l'uso degli impianti riguardante orari di utilizzo, doveri degli utenti, ecc.. ed è responsabile della sua osservanza. Tale regolamento deve essere preventivamente approvato dall'amministrazione comunale e depositato presso il servizio comunale e messo a disposizione della collettività.

ART. 10

1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi e strutture collocati nel Centro Polivalente spettano al Concessionario.
2. Le tariffe di cui al punto precedente, così come le esenzioni o riduzioni sono stabilite dal concessionario e concordate con l'Amministrazione Comunale.
3. Tali quote di utilizzo possono comprendere anche forme di abbonamento e contemplare pure rimborsi spese per l'uso dell'illuminazione e dell'eventuale riscaldamento dei campi da gioco.

ART. 11

1. All'interno dei complessi comunali è autorizzabile in via temporanea, personale e intrasmissibile, la gestione di parti di attività e l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche mediante gerenti o terzi preposti purché nel rispetto della normativa vigente per tale settore.
2. Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore della concessionaria, la quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

ART. 12

1. La concessionaria è autorizzata ad acquisire introiti pubblicitari mediante striscioni o cartelloni da affiggere all'interno delle strutture concesse, negli spazi adeguati, fermo restando che il pagamento dell'imposta di pubblicità è a carico della concessionaria stessa.

ART. 13

1. All'inizio di ogni anno di gestione, il legale rappresentante della ditta o della società che ha ricevuto gli impianti o i locali in concessione, devono sottoporre all'Amministrazione Comunale il bilancio preventivo della gestione annuale ove devono essere indicate tutte le entrate e le spese che i concessionari prevedono di riscuotere e pagare per il funzionamento degli impianti o dei locali loro concessi.
2. Al termine di ogni anno, le concessionarie di cui al punto 1) sottopongono all'Amministrazione Comunale il rendiconto finanziario della gestione relativa, a dimostrazione del rispetto degli obblighi fiscali e contabili.

ART. 14

1. Di eventuali danni arrecati al fabbricato, ai mobili, agli attrezzi, agli impianti, causati dal non corretto uso degli utenti, è responsabile la concessionaria.
2. Il concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per i danni di cui al punto precedente, nonché per danni a persone o a cose causati dal godimento del Centro Polivalente o dei locali comunali concessi, nonché per danni a giocatori o verso terzi.

ART. 15

1. Il Comune è manlevato da ogni responsabilità per danni a persone o a cose, causati o occasionati dal godimento delle strutture sportive o dei locali, come pure per danni a giocatori nonché a terzi.

ART. 16

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto Comunale e degli altri Regolamenti dell'Ente.
2. Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito INTERNET del Comune di Reano per 15 giorni consecutivi.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giorno successivo a quello in cui l'atto deliberativo di adozione diventa eseguibile.